Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 17 settembre 2025
(OR. en)

12980/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2025/0282 (NLE)

UK 165
MI 666
ENT 170

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 499 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 499 annex.

All.: COM(2025) 499 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2025
COM(2025) 499 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

PROGETTO

DECISIONE n. …/2025 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ...

che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[1] ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor[2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione.

(2) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(3) Mentre l'articolo 51 del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020[3] è applicabile ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor, le altre disposizioni del medesimo regolamento sono disposizioni di un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor,

---

1 GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

2 Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

3 GU L, 2025/14, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/14/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto all'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 14 "Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a …, il

Per il comitato misto

I copresidenti